

# Regolamento Tecnico FORM<sub>4</sub>ENEL<sup>®</sup>

Certificazione del servizio di erogazione di corsi professionali per personale addetto ad attività per il Gruppo Enel

10 giugno 2024 rev. 2





## **REGOLAMENTO TECNICO FORM<sub>4</sub>ENEL®**

Certificazione del servizio di erogazione di corsi professionali per personale addetto ad attività del Gruppo Enel

Versione n. 2 del 10/06/2024


**Sommario**

0.	INTRODUZIONE .....	4
0.1	Proprietario dello Schema.....	4
0.2	Referenti dello Schema.....	4
0.3	Accreditamento Organismi di Certificazione .....	5
0.4	Aggiornamenti e documenti sostituiti .....	5
1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	5
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI .....	5
3.	TERMINI E DEFINIZIONI .....	6
4.	CONDIZIONI PER IL RILASCIO, L'ESTENSIONE, IL RINNOVO, LA SOSPENSIONE E LA REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE .....	6
4.1	Gruppi profili professionali .....	6
4.2	Standard minimi strutturali, organizzativi e qualitativi dell'IdF che concorrere alla Certificazione .....	7
4.3	Obblighi dell'IdF che concorre alla Certificazione ed al suo mantenimento/rinnovo .....	7
4.4	Iter di certificazione .....	8
4.5	Verifica documentale .....	9
4.6	Audit di valutazione iniziale.....	9
4.7	Contenuti del certificato .....	9
4.8	Rinnovo della certificazione .....	10
4.9	Estensione della Certificazione.....	10
4.10	Sospensione, Ripristino e Revoca della Certificazione .....	10
4.11	Obbligo di trasmissione e aggiornamento delle informazioni riguardanti le certificazioni.....	10
5.	CRITERI DI COMPETENZA DEGLI AUDITOR .....	11
6.	ORGANO DELIBERANTE DELL'ODC .....	11
7.	FEEDBACK DA PARTE DI ENEL .....	11
8.	TRANSIZIONE DALLO SCHEMA RT-13.....	11
9.	MODIFICHE DELLO SCHEMA .....	12
10.	TRASFERIMENTO DEI CERTIFICATI .....	12
11.	PRIVACY (GDPR 679/2016).....	12
12.	COPYRIGHT © .....	13
13.	MARCHIO.....	13
14.	ALLEGATI .....	13
14.1	Allegato A Gruppi dei profili professionali .....	13
14.2	Allegato B Profili professionali .....	13
14.3	Allegato C Linea Guida controlli.....	13
14.4	Allegato D Specifica Tecnica Enel Formazione Indotto - STEFI (ex APR 37).....	13

## 0. INTRODUZIONE

Il presente Regolamento Tecnico FORM<sub>4</sub>ENEL® (di seguito anche Regolamento) definisce regole e procedure per l'attività di certificazione del servizio di erogazione di corsi professionali e svolgimento delle relative prove di esame per la qualificazione di personale tecnico ed operativo per le attività del Gruppo Enel di cui ai profili professionali descritti negli allegati A e B.

Il presente Regolamento si completa con i seguenti allegati:



### 0.1 Proprietario dello Schema

Enel Italia Spa (di seguito Enel), società del Gruppo Enel.

“In Enel abbiamo la missione di generare e distribuire valore nel mercato internazionale dell'energia, a vantaggio delle esigenze dei clienti, dell'investimento degli azionisti, della competitività dei Paesi in cui operiamo e delle aspettative di tutti quelli che lavorano con noi. Enel opera al servizio delle comunità, nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle persone, con l'impegno di assicurare alle prossime generazioni un mondo migliore.”

### 0.2 Referenti dello Schema

Responsabili per l'elaborazione, l'interpretazione e l'aggiornamento del documento:

- Enel Italia Spa      Gaspare Marsicano
- Procurement Italy    Giuseppe Macrì
- e-distribuzione      Mauro Di Principe – Luigi Rossi

Responsabile per l'autorizzazione del documento:

- Enel Italia Spa

Il documento è stato inoltre verificato, per le parti di competenza, da:

- e-distribuzione
- Enel X Italia Srl
- Enel EGP & TGX

### 0.3 Accredитamento Organismi di Certificazione

L'accreditamento allo schema in argomento è consentito a tutti gli Organismi di Certificazione (di seguito OdC) che vorranno presentare domanda/estensione dell'accreditamento.

Per conseguire e mantenere l'accreditamento ACCREDIA, Dipartimento Certificazione e Ispezione (di seguito ACCREDIA), gli OdC si devono conformare alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 nella vigente edizione, con le precisazioni di seguito riportate.

Tutti gli OdC già in possesso dell'accreditamento per lo schema SGQ nel settore EA 37 possono richiedere ad ACCREDIA l'accreditamento per operare la certificazione in accordo al presente Regolamento. Fra questi, gli OdC che possiedono già l'accreditamento per il precedente RT 13, possono fare domanda di estensione.

### 0.4 Aggiornamenti e documenti sostituiti

Il documento è consultabile, come tutti i documenti del Regolamento in argomento, al seguente link <https://enelcom.sharepoint.com/sites/Form4Enel/SitePages/home.aspx>). Per l'attività di certificazione è da applicarsi sempre il documento in revisione corrente fatto salvo i transitori che Enel vorrà eventualmente stabilire. È responsabilità di Enel informare l'Ente di accreditamento Accredia nonché gli Organismi accreditati circa le modificazioni e/o integrazioni alla versione del presente Regolamento.

VERSIONE	DATA	OGGETTO DELLE MODIFICHE
01	15/02/2023	Prima emissione
02	10/06/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aggiornamento Referenti dello Schema</li><li>• Correzione refusi editoriali</li></ul>

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione del presente documento è quello della Certificazione del servizio di erogazione di "corsi professionali" destinati al personale che opera nelle imprese qualificate con Enel e/o imprese in fase di qualificazione per poter svolgere le attività descritte nei profili professionali (vedi allegati A e B).

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 "Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione", edizione vigente;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi", edizione vigente;
- RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione" – Parte Generale - nella revisione in vigore;
- RG-01-03 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto - nella revisione in vigore;
- RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA" nella revisione in vigore;
- RG-19 "Regolamento per i Proprietari di Schema (Scheme Owners) richiedenti l'accettazione ai fini dell'accreditamento da parte di ACCREDIA di nuovi schemi di valutazione della conformità e loro revisioni – nella revisione in vigore;

- Specifica Tecnica Enel Formazione Indotto – STEFI – Allegato D, nella revisione vigente, “Erogazione corsi professionali per personale addetto a svolgere attività nei settori degli impianti elettrici e degli impianti in fibra ottica ed effettuazione delle relative prove d'esame” e documenti in essa richiamati.

### 3. TERMINI E DEFINIZIONI

Si applicano le definizioni riportate nei riferimenti normativi/documenti di cui al precedente paragrafo.

IdF Istituto di Formazione

OdC Organismo di Certificazione

### 4. CONDIZIONI PER IL RILASCIO, L'ESTENSIONE, IL RINNOVO, LA SOSPENSIONE E LA REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

#### 4.1 Gruppi profili professionali

Enel, al proprio interno, ha individuato delle specifiche figure/profili professionali, per le quali è prescritta la formazione. Per ognuno dei suddetti profili professionali afferenti a Gruppi affini (Allegato A) si fa riferimento, ad apposite schede tecniche (Allegato B) contenenti le prescrizioni relative alla progettazione ed all'erogazione dei relativi corsi.

Le suddette schede sono parte integrante dei documenti di qualificazione che Enel rende disponibili nel proprio portale, su richiesta dell'IdF e previa autorizzazione da parte di Enel.

Al fine di una ottimizzazione economica dello schema di certificazione dei corsi professionali, i profili professionali con caratteristiche assimilabili sono stati raggruppati in Gruppi distinti.

Gli attuali Gruppi con i relativi corsi e profili professionali definiti, sono descritti al presente documento (Allegato A).

Il certificato relativo ad un Gruppo di corsi deve identificare solo i corsi appartenenti allo stesso effettivamente certificati per quell'IdF.

Per certificare un dato Gruppo di corsi occorre certificare almeno uno dei corsi appartenenti al Gruppo. Qualora non siano certificati tutti i corsi appartenenti al Gruppo, la certificazione è limitata al/i corso/i certificato/i.

l'IdF che intende certificare il profilo professionale QSA, inserito nel Gruppo GR4, deve disporre della certificazione di almeno un gruppo (GR1 o GR2 o GR3 o GR5) completo di tutti i profili in esso inclusi.

La certificazione di un Gruppo di corsi ha durata di tre anni. In caso di certificazione ex novo di un Gruppo, la validità della certificazione decorre dalla data di delibera di certificazione del primo corso certificato appartenente al Gruppo.

Se l'IdF non avrà più erogato nessuno dei corsi inseriti nello stesso Gruppo certificato, nei tre anni di validità della certificazione, la certificazione del Gruppo decadrà. La ricertificazione del Gruppo avverrà in occasione dell'erogazione di un corso appartenente al Gruppo e la nuova decorrenza inizierà dalla data di ricertificazione. Il Gruppo ricertificato sarà limitato al/i corso/i certificati; gli altri corsi appartenenti

allo stesso Gruppo non ancora certificati, dovranno essere considerati come potenziale estensione dello stesso. Essi verranno inseriti nel certificato di Gruppo via via che l'IdF ottiene la relativa certificazione.

#### 4.2 Standard minimi strutturali, organizzativi e qualitativi dell'IdF che concorrere alla Certificazione

Possono concorrere alla certificazione, tutti gli IdF che abbiano almeno i seguenti requisiti:

- a. Essere una società legalmente riconosciuta dimostrabile attraverso certificato di iscrizione nella Camera di Commercio di competenza e, nello statuto, specificato che l'IdF si occupa in prevalenza di formazione;
- b. Il centro dedicato per l'erogazione dei servizi formativi deve essere individuato e localizzato con particolare riguardo alla sua raggiungibilità e qualità ambientale. Gli spazi interni, dedicati agli incontri formativi, non possono essere collocati ai piani interrati e seminterrati, fatto salvo quelli autorizzati dalle competenti autorità. Nei piani seminterrati e interrati possono essere collocati solo locali di servizio, ad esempio i servizi igienici;
- c. Gli spazi interni ed esterni delle strutture che ospiteranno i corsi di formazione, gli arredi, le attrezzature o qualsiasi altro elemento che può generare interferenza con i discenti, devono avere caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute, la sicurezza e il benessere degli stessi;
- d. L'area dei servizi, interna ed esterna, deve rispettare la normativa urbanistica, dell'edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché antisismica vigente;
- e. Dal punto di vista organizzativo e gestionale si ritiene opportuno che l'attività dell'IdF sia organizzata con una propria dotazione organica di personale per assicurare sia una corretta prestazione, sia un'adeguata organizzazione lavorativa;
- f. Detenere una certificazione in corso di validità del Sistema di Gestione della Qualità in accordo alla norma ISO 9001, per il settore IAF 37, emessa da un OdC accreditato in ambito MLA/EA;
- g. Disporre di risorse umane e tecnologiche adatte a rispettare i presupposti concernenti la domanda di Certificazione;
- h. Impiegare una sistematica procedura per la qualificazione dei docenti e degli assistenti;
- i. Impiegare esclusivamente personale docente, assistente, responsabile competente in accordo alla specifica Enel;
- j. Adottare un adeguato sistema di archiviazione (fisico o digitale) di tutti risultati degli esami e i verbali d'esame per almeno cinque anni;
- k. Adottare idonee misure di sicurezza atte a prevenire l'indebita diffusione di materiale didattico e d'esame;
- l. Non aver ricevuto provvedimenti di revoca della certificazione precedentemente emessa da altro OdC accreditato negli ultimi tre anni.

Particolare importanza deve essere data alla garanzia del mantenimento nel tempo delle caratteristiche sopra esposte, anche per mezzo di un adeguato piano di controllo e manutenzione.

L'IdF che soddisfi i requisiti strutturali di cui sopra, deve presentare formale domanda di certificazione ad un OdC accreditato ISO/IEC 17065 a fronte del presente Regolamento.

#### 4.3 Obblighi dell'IdF che concorre alla Certificazione ed al suo mantenimento/rinnovo

- a. Impegnarsi a garantire la disponibilità di risorse professionali adeguate in relazione agli ambiti disciplinari a cui si riferisce la formazione proposta, da comprovare, a richiesta di Enel o dell'OdC, mediante curriculum vitae;
- b. Comunicare a Enel l'avvio del processo di certificazione di ogni nuovo corso;

- c. Inviare a Enel il certificato di conformità emesso dall'OdC accreditato e ogni sua successiva modifica o variazione, ivi compreso il rinnovo;
- d. Inviare con continuità ad Enel, anche attraverso specifico portale, un database aggiornato relativo agli attestati rilasciati, così come definite nella specifica di riferimento. L'IdF che per due volte consecutive non rispetti la prescrizione va incontro alla sospensione della certificazione;
- e. Inviare a Enel con l'anticipo definito nella specifica, il calendario delle sessioni di erogazione dei corsi certificati completo delle sedi;
- f. Diritto di accesso del personale incaricato dall'OdC presso le strutture pertinenti dell'IdF per le valutazioni di conformità ordinarie e straordinarie (es.: su segnalazione Enel o dal mercato) nonché l'accesso alla documentazione relativa;
- g. Diritto di accesso, previo breve preavviso, da parte di personale incaricato Enel presso le strutture di erogazione corsi/esami nonché l'accesso alla documentazione prevista dalla specifica. Il personale Enel è autorizzato altresì a partecipare in qualità di Osservatore durante le verifiche erogate dall'OdC;
- h. Qualora l'OdC emetta un provvedimento sanzionatorio di sospensione della certificazione a carico dell'IdF, è fatto tassativamente obbligo per l'IdF la sospensione delle attività di formazione negli ambiti/gruppi certificati;
- i. Qualora l'OdC emetta un provvedimento sanzionatorio di revoca della certificazione, l'IdF non può richiedere una nuova certificazione per un periodo di tre anni;
- j. Rendersi proattivo nell'erogazione dei corsi e delle certificazioni, tenendo presente che l'erogazione di almeno un corso nei tre anni successive all'emissione del certificato è condizione necessaria per accedere al processo di rinnovo. Si segnala che la revoca del certificato per mancata erogazione di corsi non concorre all'obbligo di cui al precedente punto h;
- k. È facoltà dell'IdF richiedere un periodo di autosospensione per un massimo di sei mesi;
- l. L'IdF deve svolgere periodicamente, secondo un programma annuale definito, audit interni diretti a verificare l'osservanza delle prescrizioni legislative e delle misure interne adottate dall'IdF nel rispetto della presente Regolamento. Se dall'audit emergono rilievi, gli stessi dovranno essere annotati in un registro e dovrà essere esibito a richiesta dell'Enel o dell'OdC. Per la gestione degli audit sulla didattica a distanza si può adottare come linea guida di riferimento la UNI EN ISO 19011.

Si specifica che ogni provvedimento di sospensione e/o revoca della certificazione emesso dall'OdC dovrà essere prontamente comunicato ad Enel (entro 5 (cinque) gg dalla notifica all'IdF).

#### 4.4 Iter di certificazione

Preso atto della sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 4.2, l'IdF dovrà dimostrare la sua conformità sul piano documentale e sul piano operativo. È pertanto responsabilità dell'IdF garantire l'idoneità delle infrastrutture del "Centro di Addestramento Operativo" e di qualsiasi altro luogo ove viene erogato il servizio, mentre la conformità ai documenti e specifiche Enel è in capo all'OdC. Per tutte le valutazioni, in qualsiasi fase dell'iter di certificazione, l'IdF dovrà dimostrare il suo grado di conformità in relazione ai requisiti previsti dal Regolamento. A tal proposito, potrà essere utilizzata, per la verifica degli aspetti documentali e operativi, la "Linea Guida controlli" allegata al presente documento (Allegato C). Tutte le Non conformità e/o gli scostamenti dal grado di conformità dovranno essere resi noti all'IdF per le opportune correzioni o azioni di miglioramento.

Nel dettaglio, i requisiti per il rilascio/estensione/rinnovo della certificazione si distinguono in "vincolanti" e "non vincolanti" (minori) e sono indicati rispettivamente con le lettere "V" e "m" nella "Linea Guida controlli".

Nel caso di non rispetto di uno o più requisiti "vincolanti", l'IdF dovrà procedere alla positiva correzione delle non conformità prima del rilascio della certificazione/estensione/rinnovo.

In caso di non rispetto di uno o più requisiti "non vincolanti", l'IdF può ottenere la certificazione, atteso l'esito positivo della valutazione di un piano di trattamento e azioni correttive da parte dell'OdC. L'IdF dovrà eseguire una puntuale analisi dell'efficacia delle azioni correttive individuate, in quanto la reiterata inadempienza di uno o più requisiti minori è da ritenersi come mancato rispetto di uno o più requisiti vincolanti.

È fatto obbligo all'OdC, entro 5 giorni lavorativi dall'emissione del rapporto di audit, l'invio dello stesso a Enel, di qualsiasi fase ispettiva del processo (ad esempio: 1<sup>a</sup> certificazione, rinnovo, estensione, supplementare, ecc.).

#### 4.5 Verifica documentale

L'OdC effettua la valutazione di tutti i documenti, predisposti dell'IdF, relativi al corso di formazione e alle prove di esame. Tale valutazione dovrà essere condotta prima dell'audit e dovrà essere effettuata sulla base dei requisiti riportati nella "Linea Guida controlli" allegata al presente documento, verificando gli argomenti contrassegnati con la lettera "D" (documentale).

L'IdF riceverà esito documentato dell'esame e solo a seguito di esito positivo avrà luogo l'audit.

Tutta la documentazione del corso e dell'esame dovrà essere esaminata e approvata dall'OdC, chiaramente identificata anche mediante apposizione di timbro/firma/ecc..

#### 4.6 Audit di valutazione iniziale

L'audit di valutazione iniziale potrà essere effettuato al solo superamento con esito positivo dell'esame documentale. Esso ha lo scopo di valutare il grado di conformità ai documenti e delle specifiche Enel sul piano operativo, gestionale e sistemico. Le valutazioni dovranno dare evidenza della conformità ai requisiti del Regolamento. Per le attività di verifica potrà farsi riferimento ai controlli riportati nella "Linea Guida controlli", prestando particolare attenzione agli argomenti contrassegnati con la lettera "C" (verifica in campo).

La durata dell'audit di certificazione di un Gruppo con riferimento ad uno solo dei corsi in esso inseriti (i corsi successivamente sviluppati devono essere considerati come estensione, ricomprendendo anche i corsi aggiunti a seguito dell'eventuale modifica/integrazione della specifica Enel) è di durata di 16 h (2 gg\*uomo) di cui:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 4 h (0,5 gg*uomo)  | per l'esame documentale;  |
| 12 h (1,5 gg*uomo) | per la valutazione corso, esercitazione e l'intera durata della sessione d'esame (teorico e pratico). |

#### 4.7 Contenuti del certificato

Lo scopo della certificazione è il presente Regolamento il cui campo di applicazione sarà costituito dal Gruppo di corsi, così come riportati nell'Allegato B.

Il certificato relativo ad un Gruppo di corsi deve chiaramente identificare solo i corsi appartenenti allo stesso (vedasi Allegato A) effettivamente certificati per quell'IdF.

La certificazione deve inoltre identificare chiaramente l'Organismo che ha emesso il certificato, un numero univoco di identificazione, la ragione sociale dell'IdF e le sue sedi, i riferimenti alla Specifica Enel (STEFI) ed al presente Regolamento, il Gruppo cui il certificato fa riferimento, con l'indicazione dei corsi e relativi profili professionali certificati inclusi all'interno dello stesso, deve riportare una data di validità a decorrere dalla data di delibera, una data di scadenza entro tre anni dalla prima emissione, eventuali altre date di emissione corrente (es.: estensioni).

Qualora l'IdF, nei tre anni di validità della certificazione, non avrà erogato nessuno dei corsi inseriti nello stesso Gruppo certificate, la certificazione del Gruppo decadrà.

#### 4.8 Rinnovo della certificazione

Il rinnovo della certificazione dovrà avvenire prima della scadenza del certificato e a seguito di esito positivo dell'audit di uno qualsiasi dei corsi già certificati appartenenti al Gruppo/i certificato/i.

Gli audit per il rinnovo della certificazione del Gruppo dovranno essere condotti su un corso diverso da quello/i verificato/i in precedenza.

La durata dell'audit di rinnovo è di 12 h (1,5 gg\*u) e comprende l'esame delle registrazioni di corsi non verificati, le esercitazioni (documentali o in campo), il corso e l'esame.

Nel certificato dovrà essere sempre inserita la data di rinnovo del profilo professionale posto all'interno del Gruppo che determinerà il rinnovo della certificazione del Gruppo per un ulteriore triennio.

#### 4.9 Estensione della Certificazione

L'estensione della certificazione ad altri corsi del Gruppo o a nuovi corsi successivamente inseriti nel Gruppo è subordinata all'esistenza della certificazione dei singoli corsi già presenti nel Gruppo.

L'estensione della certificazione ad altro corso del Gruppo non vale come rinnovo della certificazione del Gruppo. Pertanto, in caso di estensione, la durata della certificazione è di tre anni a partire dalla data di certificazione/rinnovo della certificazione del Gruppo.

La durata dell'audit di estensione è di 12 h (1,5 gg\*u) che comprende l'esame documentale, il corso e/o l'esercitazione e l'esame.

#### 4.10 Sospensione, Ripristino e Revoca della Certificazione

Nel caso di revoca della certificazione del Gruppo, sia l'OdC che ha revocato la certificazione, sia altro OdC accreditato o in corso di Accreditamento non potrà ricertificare detto Gruppo prima che siano trascorsi tre anni dalla data della revoca. Sarà cura dell'OdC che revoca la certificazione di un Gruppo informare Enel e ACCREDIA. Sarà cura di ACCREDIA informare gli altri OdC accreditati, o in corso di accreditamento, in modo che anch'essi possano rispettare il requisito di non certificare prima che sia terminato il suddetto periodo di interdizione.

#### 4.11 Obbligo di trasmissione e aggiornamento delle informazioni riguardanti le certificazioni

Al fine di garantire a ENEL di poter condurre i necessari monitoraggi sulle certificazioni sopra indicate, è fatto d'obbligo a tutti gli Organismi di Certificazione trasmettere tempestivamente le variazioni ai certificati emessi, revisionati, sospesi, revocati.

## 5. CRITERI DI COMPETENZA DEGLI AUDITOR

Il Gruppo di audit dovrà comprendere almeno le seguenti competenze:

- competenza specialistica nel settore dell'elettrotecnica e/o degli impianti elettrici, a seconda del tipo di corso, documentata da almeno 5 (cinque) anni di esperienza;
- competenze sui sistemi di gestione per la qualità e sulla conduzione degli audit nello specifico settore IAF 37;
- qualifica di auditor nel rispetto di quanto già regolamentato in precedenza dall'RT-13 ACCREDIA e ISO 19011 in edizione vigente;
- partecipazione ai corsi/incontri di aggiornamento eventualmente erogati da Enel.

## 6. ORGANO DELIBERANTE DELL'ODC

I componenti dell'Organo Deliberante devono possedere oltre alle competenze tecniche relative ad attività di formazione, anche quelle relative all'elettrotecnica e all'impiantistica elettrica. Ove non fossero disponibili le competenze tecniche, l'Organo Deliberante potrà avvalersi di un "Esperto tecnico" appositamente qualificato e nominato. Affinché un membro dell'Organo Deliberante possa essere qualificato per il ruolo, esso dovrà dimostrare di avere un'esperienza di almeno 3 anni in ambito formazione e impiantistica elettrica, oppure essere qualificato secondo quanto già regolamentato in precedenza dall'RT-13 ACCREDIA.

## 7. FEEDBACK DA PARTE DI ENEL

Enel potrà richiedere incontri con gli OdC finalizzati al trasferimento di feedback derivanti da eventuali segnalazioni, da eventuali visite effettuate da Enel c/o uno o più IdF, dall'attività di sorveglianza svolta da Enel, sui lavori eseguiti dalle imprese appaltatrici con personale che ha conseguito attestati rilasciati dagli IdF operanti nell'ambito dello schema di accreditamento.

## 8. TRANSIZIONE DALLO SCHEMA RT-13

I certificati validi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento rimarranno in vigore fino alla loro scadenza.

In caso di ricertificazione (rinnovo) o estensione, i certificati dovranno essere modificati riportando solamente i riferimenti sia al presente Regolamento, sia alla Specifica Tecnica Enel Formazione Indotto - STEFI sopra richiamata e non più al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-13 (vedi fac simile del certificato allegato).

Le nuove certificazioni dovranno far riferimento solamente al presente Regolamento e alla Specifica sopra richiamata.

Di seguito le disposizioni ACCREDIA che disciplinano la fase di transizione:

<i>Attività</i>	<i>Durata</i>	<i>Deadline</i>
Periodo di transizione complessivo: si intende il periodo entro il quale tutte le certificazioni dovranno migrare da RT-13 e rendersi conformi agli schemi proprietari. Terminato tale periodo, il riferimento al RT-13 sarà rimosso dallo scopo di accreditamento ed il documento sarà definitivamente abrogato.	24 mesi	14.02.2025
Completamento della transizione da parte degli OdC accreditati ex RT-13: si intende termine entro il quale gli OdC accreditati dovranno completare l'adeguamento dell'accreditamento.	9 mesi	13.11.2023
Esecuzione di attività di valutazione in conformità ai soli nuovi schemi proprietari: si intende la data entro la quale gli OdC non potranno più eseguire valutazioni in accordo al RT-13	12 mesi	13.02.2024

## 9. MODIFICHE DELLO SCHEMA

Per permettere l'attuazione rapida di eventuali modifiche dello Schema, quali ad esempio, l'introduzione di nuovi profili, potranno essere utilizzate da Enel delle circolari che integreranno la Specifica Tecnica Enel Formazione Indotto - STEFI e/o il presente Regolamento, nelle more della loro revisione. Tali indirizzi sono da considerarsi a tutti gli effetti come disposizioni alle quali gli IdF dovranno conformarsi e che saranno oggetto di attività di controllo da parte degli OdC.

Nel caso di modifica alla Specifica o alle schede che individuano i contenuti dei corsi (es.: introduzione di nuove apparecchiature, nuove metodologie di lavoro, ecc.), Enel ne darà tempestiva comunicazione agli IdF, agli OdC e ad ACCREDIA, e se necessario, procederà alla revisione del presente Regolamento.

## 10. TRASFERIMENTO DEI CERTIFICATI

Il trasferimento dei certificati ad altro OdC potrà avvenire, secondo le modalità sottoindicate, a condizione che l'OdC subentrante sia già in possesso dell'accreditamento relativo alla certificazione di ciascuno dei corsi facenti parte del Gruppo di corsi inclusi nel certificato oggetto di trasferimento.

Un IdF che intende trasferire il certificato ad un altro OdC dovrà inviare all'OdC:

- Copia del certificato in corso di validità;
- L'ultimo rapporto di audit emesso dall'OdC cedente completo delle eventuali azioni di correzione;
- L'evidenza di chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti dell'OdC cedente;
- La corretta gestione degli eventuali reclami, ricorsi e contenziosi.

## 11. PRIVACY (GDPR 679/2016)

Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali "GDPR" e si danno reciprocamente atto di essersi scambiate l'informativa ivi prevista dall'art. 13 in relazione al reciproco trattamento dei dati personali.

## 12. COPYRIGHT ©

Tutto ciò che è riportato nel presente documento e nei suoi allegati, documentazione, contenuti, testi, immagini, il logo, il lavoro artistico e la grafica sono di proprietà di Enel Italia Spa, sono protetti dal diritto d'autore nonché dal diritto di proprietà intellettuale. Sarà quindi assolutamente vietato copiare, appropriarsi, ridistribuire, riprodurre qualsiasi frase, contenuto o immagine presente nel Regolamento perché frutto del lavoro e dell'intelletto dell'autore stesso.

È vietata la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.

È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore.

Copyright © 2022 - 2042 · Enel Italia Spa - All rights reserved.

## 13. MARCHIO

FORM<sub>4</sub>ENEL® è un marchio di Enel Italia Spa. Qualsiasi forma di utilizzo del marchio FORM<sub>4</sub>ENEL® da parte di terzi dovrà essere preventivamente approvata e autorizzata per iscritto da parte di Enel Italia Spa.

## 14. ALLEGATI

- 14.1 Allegato A Gruppi dei profili professionali
- 14.2 Allegato B Profili professionali
- 14.3 Allegato C Linea Guida controlli
- 14.4 Allegato D Specifica Tecnica Enel Formazione Indotto - STEFI (ex APR 37)